

LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO

PAOLA MARIANI

UDINE 26 MARZO 2014

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 non dedica alcuna attenzione all'istituto dell'esercizio provvisorio.

Solo nel corso della sperimentazione è emersa l'esigenza di adattare la disciplina dell'esercizio provvisorio al principio della competenza potenziata.

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria sono disciplinate dal punto 8 del principio applicato della contabilità finanziaria.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti del secondo esercizio considerato nell'ultimo bilancio pluriennale approvato.

Un bilancio “più vicino” alle caratteristiche dell'anno finanziario in corso, non solo in quanto elaborato con riferimento a tale esercizio, ma anche in quanto oggetto di aggiornamenti e variazioni dopo la sua approvazione, a seguito dell'approvazione del rendiconto o del verificarsi di eventi imprevisti.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Con le nuove regole, all'avvio dell'esercizio provvisorio, gli enti devono provvedere alla trasmissione al tesoriere, unitamente all'elenco dei residui, delle previsioni riguardanti il secondo esercizio del bilancio pluriennale approvato nell'anno precedente, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante le spese già impegnate e quella relativa al FPV.

In assenza di tale adempimento, il tesoriere non può effettuare pagamenti.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate solo le spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori di somma urgenza.

Durante l'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e si possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori a 1/12 delle somme previste ridotte delle somme già impegnate e dell'accantonamento al FPV con esclusione delle spese tassativamente regolate da legge, non suscettibili di pagamento frazionato e a carattere continuativo necessarie al mantenimento dei servizi.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

I tesorieri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti e dell'importo accantonato al FPV.

A seguito del riaccertamento straordinario e ordinario dei residui deve essere trasmessa al tesoriere la relativa delibera di Giunta approvata.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Sono consentite solo le variazioni di bilancio indicate, non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative di vincoli preesistenti o di precedenti decisioni del Consiglio, individuate al fine di rendere possibili nel corso dell'esercizio provvisorio, le medesime attività normalmente svolte nel sistema contabile vigente.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Nelle more dell'approvazione del bilancio a seguito del rinvio dei termini di approvazione da parte dello Stato:

- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro;*
- sono consentite solo spese di investimento riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;*
- non è possibile ricorrere all'indebitamento;*
- è permesso l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.*

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

La riforma prevede inoltre, a seguito dell'accertamento di entrate non previste in bilancio, per le quali non è consentito effettuare variazioni di bilancio, l'istituzione in bilancio della tipologia di entrata con stanziamento pari a 0, al fine di garantire il pareggio di bilancio.

Le esigenze dell'esercizio provvisorio hanno evidenziato la necessità di predisporre il piano esecutivo di gestione pluriennale, e la possibilità di effettuare, nel corso di tale periodo, variazioni agli stanziamenti di spesa di competenza:

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

- *delle categorie compensative all'interno della medesima tipologia;*
- *dei capitoli di entrata all'interno della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0;*
- *dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi;*
- *dei capitoli di spesa, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.*

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

La modalità di gestione della spesa per dodicesimi risulta confermata, anche se, a differenza di quanto previsto dal sistema vigente, tale limite è determinato riducendo gli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, dell'ammontare delle spese già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Anche l'esclusione di alcune spese da tale limite risulta confermata, e in particolare di quelle:

- a) tassativamente regolate dalla legge,*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

E' infine da ricordare che gli stanziamenti di cassa riguardano solo il primo esercizio e non i seguenti che sono redatti solo in termini di competenza, pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio, il limite annuale dei pagamenti è determinato con le stesse modalità adottate a legislazione vigente, sommando i residui al 31 dicembre dell'anno precedente agli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

La riforma contabile prevista dal decreto legislativo correttivo e integrativo del d.lgs. n. 118 del 2011 coinvolgerà anche l'esercizio provvisorio.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, il principio dell'annualità e del potere di indirizzo del Consiglio sono salvaguardati, nonostante la possibilità di effettuare variazioni al bilancio "provvisoriamente gestito", che si configurano come variazioni non discrezionali, necessarie per garantire lo svolgimento di attività consentite dal sistema contabile vigente nel corso dell'esercizio provvisorio.